

COMUNE DI RUEGLIO

PROVINCIA DI TORINO

CRITERI E MODALITÀ

per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 12 Legge 241/90



Adottato con deliberazione

dal Consiglio Comunale

n. **12** del **13.04.1991**

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed enti pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

Art. 2

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, associazioni, istituzioni, organismi che operano sul territorio aventi finalità:

- a) socio-assistenziali
- b) incentivazione pratica sportiva tra i giovani a carattere non agonistico
- c) arricchimento culturale con particolare interesse locale
- d) mantenimento dei valori storici
- e) sostegno umanitario in caso di calamità
- f) privati che rientrino in situazioni di bisogno o di disagio.

Capo II CONTRIBUTI

Art. 3

L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dei soggetti istanti. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future, e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

Art. 4

Nella formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto avranno titolo preferenziale ~~quanti non perseguiranno esclusivamente scopi di lucro~~ e quelli che meglio si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, siano casi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

Art. 5

Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire. Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore.

Art. 6

I progetti devono essere presentati all'Amministrazione erogante entro il mese di settembre dell'anno precedente all'esercizio di funzionamento. Gli stessi saranno approvati dal competente organo dell'amministrazione ed iscritti, in termini di stanziamento, nel redigendo schema del bilancio di previsione.

Art. 7

Le erogazioni sono effettuate a consuntivo, previa rendicontazione dimostrativa del raggiunto obiettivo. Qualora l'intervento progettato abbia carattere di continuità nel tempo, il contributo può essere erogato a stati di raggiungimento di obiettivi parziali. La cadenza degli stati non può essere inferiore al bimestre. Le erogazioni fino a lire 500.000, sono disposte in unica soluzione con l'obbligo di relazione finale sull'uso effettuato.

Art. 8

Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo postuli, al progetto debbono essere allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonché gli statuti costitutivi.

Capo III

ALTRI BENEFICI

Art. 9

Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo su proposta del responsabile dei servizi sociali ~~entro il limite massimo di~~ **lire 500.000- (cinquecentomila lire).**

Art. 10

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati dev'essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a) - il vantaggio economico accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.
- b) - dev'essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni.
- c) - in caso di pluralità di richieste dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente.
- d) - Nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal responsabile del servizio in base al conto economico.

ART. 11

Alle provvidenze , di cui al presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 10, 1° comma, lettera f, della legge 31.5.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19.3.1990, n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

ART. 12

Il presente Regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di Società o Enti, cui il Comune partecipa ai sensi di legge, regolamento o rispettivi statuti.

ART.13

L'erogazione dei contributi, i cui impegni sono stati assunti nel 1990, è subordinata alla previa verifica della conformità ai criteri fissati nel presente regolamento;

ART.14 (Norma Transitoria)

Ai fini dell'erogazione dei contributi per l'anno 1991 la scadenza delle domande fissate all'art.6 del presente regolamento è prorogata al 30/06/1991.